

Codice Ente: 10197

N° 8 del 23/02/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- ANNO 2021 – APPROVAZIONE ALIQUOTE.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre** del mese di **Febbraio** alle ore **18:30**, nella sala consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, dall'art. 19 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>CASATI DAVIDE</i>	SI		<i>EPIS MICHELE</i>	SI	
<i>COLONNA PAOLO</i>	SI		<i>TOMASELLI GIOVANNA</i>	SI (in video-conferenza)	
<i>VITALI ANGELA</i>	SI		<i>DONATI FABRIZIO</i>	SI	
<i>ROSATI FEDERICA</i>	SI		<i>CARMINATI LUIGI</i>	SI	
<i>CUCCHI PAOLO</i>	SI		<i>MARSALA MATTEO</i>	SI	
<i>GHISLETTI BARBARA</i>	SI		<i>MARCHESI LORENZO</i>	SI	
<i>NERVI MICHELE</i>	SI				

Presenti : 13

Assenti : 0

Partecipa *IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Tiziana Serlenga*, il quale, verificata l'identità dei componenti collegati in video-conferenza, dà corso alla seduta, cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, *IL SINDACO, Dott. Davide Casati* dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La trattazione del presente punto ha inizio alle ore 19,14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 1. che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 2. che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2020 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. N. 446/1997 il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione sono stati determinati gli scaglioni di reddito e le relative aliquote;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

SENTITA l'illustrazione del Sindaco **dott. Davide Casati**, in merito al punto in oggetto che non vi sono variazioni rispetto allo scorso anno;

Con voti favorevoli n.13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2021 aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef distinte per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a 8.200,00 euro	Esenzione
Da 0 a 15.000,00 euro	0,60%
Da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,65%
Da 28.000,01 a 55.000 euro	0,75%
Da 55.000,01 a 75.000 euro	0,78%
Oltre 75.000,01 euro	0,80%

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2020 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive;



3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002, nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021-2022

Successivamente con voti favorevoli n.13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO



Comune di
SCANZOROSCIATE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Davide Casati
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga
(Sottoscrizione apposta digitalmente)